

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1004

Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli
atti di antisemitismo

26/05/2024 - 06:43

Indice

1. DDL S. 1004 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1004	4

1. DDL S. 1004 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1004

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1004

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO**, **PIROVANO** e **BERGESIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2024

Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

Onorevoli Senatori. - Alla luce del conflitto armato attualmente in corso in Medio Oriente e delle ripercussioni che tale guerra ha sul nostro Paese, anche sul piano civile, visto l'interesse mediatico dimostrato dagli organi di informazione e le numerose manifestazioni di cittadini, nasce l'esigenza della presente proposta che è finalizzata ad adottare nell'ambito della legislazione vigente la definizione operativa di antisemitismo.

L'IHRA (*International Holocaust Remembrance Alliance*) è un'Organizzazione intergovernativa - fondata nel 1998 e composta da 35 Stati membri, tra i quali l'Italia, 10 Stati osservatori e 7 sostenitori internazionali permanenti - che ha come scopo quello di rafforzare, far progredire e promuovere l'educazione, la memoria e la ricerca sull'Olocausto in tutto il mondo.

L'IHRA, nella riunione tenutasi a Bucarest il 26 maggio 2016, ha approvato una definizione operativa di antisemitismo, la cui adozione da parte degli Stati membri dell'Unione europea è stata espressamente raccomandata nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 1° giugno 2017, che, tra le altre cose, invita:

gli Stati membri e le istituzioni e agenzie dell'Unione europea ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'IHRA al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggior efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite e incoraggia gli Stati membri a seguire l'esempio di Paesi come Regno Unito e Austria; i membri dei Parlamenti nazionali e regionali e gli esponenti politici a condannare sistematicamente e pubblicamente le affermazioni antisemite e a confutarle con argomentazioni di segno opposto, nonché a istituire gruppi parlamentari interpartitici contro l'antisemitismo per intensificare la lotta trasversalmente all'intero spettro politico.

Il 6 dicembre 2018, la dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea n. 15213 ha recepito la definizione operativa di antisemitismo IHRA, rinnovando l'invito all'adozione da parte degli Stati membri.

Numerosi Paesi europei ed extraeuropei, soprattutto sudamericani, hanno adottato, con diverse modalità, la definizione IHRA; in Italia, l'adozione è stata sancita nella riunione del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020.

In questi anni, l'Italia, anche grazie al prezioso lavoro di documentazione e di sensibilizzazione svolto dal Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC), ha operato per prevenire e reprimere le (crescenti) manifestazioni di antisemitismo, dotandosi di una Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, elaborata dal Gruppo tecnico di lavoro per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo approvata dall'IHRA. La Strategia contiene una serie di preziose indicazioni e raccomandazioni rivolte alle istituzioni, tra le quali l'invito a « valutare l'eventuale ampliamento delle norme del codice penale per coprire adeguatamente le motivazioni o finalità di discriminazione o di

odio antisemita o pregiudizio antisemita ».

Dopo il terribile attacco terroristico del 7 ottobre compiuto dall'organizzazione terroristica Hamas con altri movimenti alleati della galassia terroristica islamista, come il Jihad islamico palestinese, i focolai di antisemitismo già presenti in tutta Europa (documentati per l'Italia dal CDEC e dall'Eurispes) si sono estesi e propagati sotto la veste di antisionismo, dell'odio contro lo Stato Ebraico e del suo diritto ad esistere e difendersi. La moltiplicazione di episodi antisemiti si è in parte fondata - analogamente a quanto purtroppo ancora succede per l'Olocausto - sul negazionismo delle violenze, soprattutto contro le donne e i bambini, perpetrate il 7 ottobre e su un radicale rifiuto di Israele, che ripropone, proiettandolo sulla dimensione statutale, pregiudizi antisemiti ancora troppo diffusi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.
2. La presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (*International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA*) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell'applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebreo e non ebreo, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.
3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica.

Art. 2.

1. Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché al fine di consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a:
 - a) creare una banca dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, avuto riguardo sia ai crimini d'odio che agli atti di natura incidentale, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia, nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati;
 - b) prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete *internet*, anche attraverso l'aggiornamento delle regole di accesso alle piattaforme di *social media* nonché mediante sistemi di segnalazione e rimozione, uniformi ed efficienti, dei relativi contenuti;
 - c) elaborare apposite linee guida sul contrasto all'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, destinate ai docenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado;
 - d) attuare, anche in correlazione con le iniziative previste in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, un piano di formazione rivolto a insegnanti ed educatori in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché circa i pregiudizi e gli stereotipi nei confronti degli Ebrei, ivi incluse le possibili teorie complottistiche che ne possono derivare;
 - e) dare rilievo all'educazione interculturale e al rispetto delle diversità all'interno del curriculum di educazione civica e, più in generale, nel contesto scolastico, al fine di combattere gli stereotipi e i pregiudizi di cui alla lettera d);

- f) promuovere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo, ai fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un reato, sia in base a quanto previsto dalla definizione operativa di antisemitismo di cui all'articolo 1, comma 2, sia nei casi in cui gli obiettivi dell'atto criminoso siano precipuamente individuati in quanto Ebrei, ebraici, legati agli Ebrei o percepiti come tali;
- g) promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo attraverso la diffusione della relativa definizione operativa adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, al fine di impedire e contrastare atti di discriminazione ed espressioni d'odio antisemiti;
- h) promuovere, nell'ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

1. Il diniego all'autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità, di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, *slogan*, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.